

DB non solo diritto bancario

leggi l'articolo nel sito www.dirittobancario.it

ATTUALITÀ

Legge di Bilancio 2027: una Exit Tax da ripensare?

16 Novembre 2026

Luca Rossi, Partner, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti
Stefano Massarotto, Partner, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti





Luca Rossi, Partner, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti

Stefano Massarotto, Partner, Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti

Luca Rossi

Luca Rossi è socio fondatore dello Studio Tributario Associato Facchini Rossi & soci, da giugno 2019 modificato in Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti. Dal 1992 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi. È attualmente membro della Commissione Norme di Comportamento della Associazione dei Dottori Commercialisti, sezione di Milano e della Commissione Legal & Tax dell'AIFI. È membro dell'International Fiscal Association (IFA).

Stefano Massarotto

Stefano Massarotto è laureato in Economia e Commercio a pieni voti presso l'Università degli Studi di Pavia. Dal 2002 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como. Dal 2012 è socio dello Studio Tributario Associato Facchini Rossi & soci, da giugno 2019 Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti.

Il disegno di legge di bilancio 2027 licenziato dal Governo il 28 ottobre 2026 e ora all'esame della Camera (dove ha assunto il numero A.C. 3174-*bis*) propone l'introduzione di una "imposizione in uscita" (c.d. "Exit Tax") per le persone fisiche e gli altri soggetti non imprenditori che trasferiscono la residenza fiscale al di fuori dell'Italia con efficacia dall'1 gennaio 2027[1].

Il presente breve scritto non ha la finalità di illustrare in dettaglio la Exit Tax proposta nel disegno di legge di bilancio, bensì di evidenziare quelli che, ove si ritenesse di mantenere la disposizione normativa, potrebbero essere alcuni miglioramenti *de jure condendo*[2].

Innanzitutto, una considerazione si impone. L'Italia è – o meglio, potrebbe restare – tra le destinazioni privilegiate per gli individui con un elevato reddito e patrimonio (c.d. *High Net Worth Individuals*, *HNWIs*)[3], anche grazie a regimi di attrazione come quello dei c.d. neo-residenti di cui all'art. 246 del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al D.Lgs. n. 117/2026 ("TUIR"[4]). È naturale, quindi, che la potenziale introduzione nel nostro Paese di una Exit Tax stia creando notevoli speculazioni giornalistiche anche internazionali, volte a minare la credibilità e l'attrattività del nostro Paese. E ciò anche per il fatto che la bozza attualmente in Parlamento e la relativa Relazione illustrativa non prevedono alcuna esplicita salvaguardia dalla nuova disposizione per gli individui che hanno optato per il regime dei neo-residenti[5].

1 Poiché nel nostro Paese non è prevista alcuna "*split-year residence rule*", la Exit Tax – ove approvata in via definitiva dal Parlamento – troverà applicazione anche per i soggetti che hanno trasferito la residenza all'estero nella seconda metà del 2026 (con potenziale violazione dei principi statuiti dalla legge n. 212/2000). Fatta salva l'applicazione di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

2 In un'ottica più generale, anche in considerazione del modestissimo gettito collegato alla proposta normativa, non ci pare che la modifica normativa trovi una giustificazione. E ciò, sia tenuto conto dei principi generali del nostro ordinamento (fondato per le persone fisiche sul criterio di tassazione per cassa), sia dell'impatto mediatico negativo che la stessa disposizione comporta e comporterà nella opinione pubblica anche estera; facendo così perdere attrattività competitiva al nostro Paese.

3 In merito ai rilevanti effetti positivi che tali regimi di attrazione per le persone fisiche stanno producendo in Italia – sia in termini di gettito sia in termini di benefici diretti e indiretti nell'economia reale – si veda, da ultimo, Assonime, Note e Studi 7/2026, *Towards Italy, L'Italia e l'attrazione di HNWI, manager e talenti*.

4 Fino al termine del periodo d'imposta 2026, il riferimento è all'art. 24-*bis* del D.P.R. n. 917/1986.

5 In realtà, a ben vedere, in caso di applicazione dell'Exit tax, il nuovo art. 307-*bis* del TUIR prevede che i redditi ivi indicati siano "*assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alle rispettive tipolo-*

Ciò detto, l'attuale bozza del nuovo art. 307-*bis* del TUIR, parrebbe assoggettare ad imposizione i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 76, comma 1, lettere da d) a i) del TUIR[6], sebbene con una infelice definizione legislativa[7], considerandoli "realizzati" "*alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale*".

Tale disposizione produrrebbe sicuramente significativi inconvenienti sul lato pratico, richiedendo di valutare al mercato tutti gli strumenti finanziari in portafoglio, anche se non quotati.

Ma, soprattutto, la tassazione di plusvalenze meramente "virtuali"[8], disancorate da incrementi effettivi di ricchezza:

- è del tutto asistematica in un sistema tributario come il nostro che prevede, per le persone fisiche non imprenditori, come principio cardine di tassazione dei redditi di natura finanziaria quello di cassa[9];

gie di reddito", come se implicitamente si trattasse di una cessione a titolo oneroso; inoltre, la determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione avviene "*alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale*", ovverosia in un periodo d'imposta in cui un contribuente che ha optato per il regime speciale dei neo-residenti beneficia ancora degli effetti positivi di tale regime (rappresentati, in particolare, dall'assoggettamento dei redditi di fonte estera ad una imposta sostitutiva annuale di importo fisso). Sarebbe in ogni caso opportuno chiarire – nel testo legislativo o, comunque, nei documenti accompagnatori – l'applicabilità del regime dei neo-residenti di cui all'art. 246 (nonché del regime dei pensionati di cui all'art. 247) alle condizioni ivi previste.

6 Trattasi dei redditi rinvenienti dal realizzo mediante cessione a titolo oneroso (e altre ipotesi di cessione assimilata) di partecipazioni sociali, altri strumenti finanziari e cripto-attività.

7 Ed invero, posto che "*I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da d) a i),* [si considerano] *posseduti*" solo se realizzati secondo le ipotesi normative tipiche ivi previste (cessione a titolo oneroso, rimborso, permuta, etc...), l'art. 307-*bis* parrebbe difettare – *prima facie* – dell'individuazione del presupposto impositivo. Cfr., sul punto, Corte Costituzionale del 17 settembre 2020, n. 201, secondo cui "*Il possesso cui fa riferimento il legislatore tributario agli specifici fini dell'IRPEF deve essere inteso, pertanto, quale modo per identificare la relazione del soggetto con la peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituita appunto dal reddito, secondo le regole giuridiche delle singole categorie reddituali*".

8 A nostro avviso, i redditi diversi di natura finanziaria, non possono mai considerarsi "maturati" in un dato momento temporale, trattandosi, come è ben noto, di redditi che configurano "guadagni di capitale" e quindi hanno natura speculativa.

9 Il caso è molto diverso dalla Exit tax applicabile ai redditi di impresa, che si giustifica per la distrazione dal regime di impresa dei redditi e dei plusvalori ivi maturati e non più connessi ad una stabile organizzazione italiana. Nella

- pone problemi di liquidità in capo al contribuente, chiamato a corrispondere un'imposta relativa ad un provento meramente "virtuale", e non materialmente conseguito;

- presta potenzialmente il fianco a censure di incostituzionalità rispetto al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, che pone il limite della "non arbitrarietà" dei tributi, richiedendo, in altri termini, che il prelievo fiscale colpisca una ricchezza che sia effettiva, attuale e reale (e, dunque, non meramente ipotetica o virtuale). In una cornice giuridica che per scelta individua il criterio di cassa come indice di capacità contributiva, una tassazione di fatto per competenza si pone in contrasto con l'indice della capacità contributiva stessa, ed in questo senso confligge con i princìpi dell'art. 53 della Costituzione.

Inoltre, la quantificazione e le modalità di riscossione dell'Exit Tax, che prevede il pagamento dell'imposta entro 180 giorni dalla perdita della residenza fiscale, ovvero – su opzione (e a certe condizioni) – il versamento di un acconto pari al 50% dell'imposta associato a idonea garanzia, si presta ad essere censurata a livello comunitario per violazione dei princìpi fondamentali di funzionamento del TFUE[10].

Sebbene l'art. 307-*bis* sembrerebbe rispondere - in prima battuta – all'esigenza di salvaguardare la potestà impositiva dello Stato italiano nella formazione della ricchezza sulla base del criterio di territorialità[11], a ben vedere, alla disposizione in parola può essere attribuita anche la prevalente finalità antielusiva[12][13], volta a evitare che la persona fisica che detiene strumenti finanziari suscettibili di produrre una considerevole plusvalenza, trasferisca la propria residenza fuori dall' Italia, in vista di una dismissione ravvicinata degli strumenti finanziari, al solo fine di godere di una tassazione agevolata e migliorativa.

Di talché, ove la decisione politica fosse quella di inserire nel nostro ordinamento questa Exit Tax, po-

tassazione per cassa il reddito deve appunto essere monetizzato per assumere rilievo, e non si giustifica invece una tassazione in un certo senso per competenza.

10 Cfr. sentenze dell'11 marzo 2004 (C-9/02), del 7 settembre 2006 (C-470/04), del 29 novembre 2011 (C-371/10), del 26 febbraio 2019 (C-581/17).

11 Cfr., in tal senso, la Relazione illustrativa all'art. 17, comma 2 del disegno di legge di bilancio 2027.

12 Sul punto, si concorda con S. GRILLI, *Exit tax, l'antielusione prevale sulle finalità di tassare le plusvalenze*, Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2026.

13 Cfr. *OECD Model Tax Convention on Income and on capital (2025), Commentary on article 1*, par. 56.

vedi l'articolo online

trebbe esser valutata una modifica della disposizione in commento, nel senso di renderla pienamente di carattere antielusivo, in linea con la prassi internazionale, tenendo in considerazione i princìpi comunitari e costituzionali del nostro ordinamento.

Molto sinteticamente, si potrebbe prevedere, quantomeno con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea e a quelli con i quali siano comunque in vigore adeguati accordi sullo scambio amministrativo di informazioni e di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari:

- accertamento dei redditi "virtuali" mediante dichiarazione dei redditi presentata da parte dal contribuente al momento del trasferimento della residenza fuori dal territorio dello Stato (eventualmente accompagnata da una dichiarazione annuale in cui viene indicato il mantenimento del possesso, accompagnata da una dichiarazione fatta al momento del realizzo)[14];

- pieno differimento del pagamento dell'imposta – ovverosia, senza alcun versamento integrale, differimento e/o prestazione di garanzia – fino all'effettiva realizzazione delle plusvalenze soggette ad imposta;

- definizione di un orizzonte temporale sufficientemente breve – due o al massimo tre anni – al fine di tenere conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari (anche quotati) oggetto di monitoraggio e della ineluttabile volatilità dei mercati finanziari;

- una maggiore selettività della Exit tax dal punto di vista oggettivo, limitando – al pari di altri Paesi europei – l'imposizione con riferimento alle sole plusvalenze rinvenienti da partecipazioni "qualificate" di cui all'art. 76, comma 1, lett. d) del TUIR;

- possibilità, in ogni caso, di disapplicare la disposizione antielusiva in situazioni specifiche, che palesano una carenza di alcun intento elusivo (come è il caso, ad esempio, in cui la tassazione nel Paese di destinazione non sia distante da quella italiana).

14 La dichiarazione annuale potrebbe essere eventualmente richiesta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attribuirgli un effetto in un certo senso più rilevante.



DB non solo diritto bancario

A NEW DIGITAL EXPERIENCE

dirittobancario.it